

N. 1812

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SOLLO, SPILABOTTE, AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, DE PIETRO, FASIOLO, LANGELLA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PUPPATO, STEFANO e VALDINOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2015

Disposizioni per una razionalizzazione della tutela penale della fauna selvatica protetta

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad una adeguata tutela penale della fauna selvatica e si colloca nel solco del più ampio processo di riforma, delineato dalla proposta di legge «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» approvata dal Senato della Repubblica lo scorso 4 marzo 2015 e ora all'esame della Camera dei deputati, volto ad introdurre nel codice penale una normativa specifica per la tutela dell'ambiente.

A questa proposta normativa si arriva anche attraverso il fondamentale contributo della campagna di sensibilizzazione promossa dal WWF Italia (denominata «STOP ai crimini di natura») a cui va riconosciuto il merito di aver evidenziato non solo la vastità e diffusione del fenomeno di illecito abbattimento di specie selvatiche protette ma, soprattutto, come nel nostro ordinamento, in ragione delle regole che governano l'applicazione delle norme penali (in particolar modo il principio di specialità e quello del favor rei), si arrivi al paradossale risultato per cui - a parità di valore della vita di ciascun essere vivente - l'uccisione di un esemplare particolarmente rilevante sotto il profilo della conservazione sia punito molto meno severamente rispetto all'uccisione di un animale comune.

L'inasprimento del quadro sanzionatorio contenuto nel provvedimento mediante la qualificazione delle violazioni quali delitti, intende fornire alla magistratura e agli organi di polizia più adeguati strumenti di indagine oltre che contare su più estesi termini di prescrizione per contrastare una fetta di criminalità, molto più spesso di tipo organizzato, in costante crescita.

La proposta normativa – che consta di un solo articolo – interviene principalmente sulle norme contenute nel titolo IX-bis del libro secondo del codice penale «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» (introdotto con la legge 20 luglio 2004, n. 189), apportandovi le seguenti modifiche:

1) introduzione, con il nuovo articolo 544-*septies* del codice penale, della definizione, quale soggetto passivo delle nuove figure di reato, della categoria giuridica di «specie animali selvatiche protette» compiuta mediante il rinvio al diritto comunitario: direttiva 92/43/CE (cosiddetta direttiva *habitat*) e direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli).

L'introduzione agli effetti della legge penale della definizione di fauna selvatica protetta permette di superare la lacuna della legge n. 157 del 1992, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», la quale, come noto, prende in considerazione come fauna selvatica solamente quella «omeoterma» (capacità di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno), quindi mammiferi ed uccelli. Resta esclusa, di conseguenza, la fauna «eteroterma»: pesci, anfibi e rettili, operando un distinguo in contrasto con quanto prescritto dalle direttive 79/409/ CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE, dalla Convenzione di Parigi del 1950 e quella di Berna del 1979;

2) introduzione nell'articolo 544-*bis* del codice penale (a cui si è aggiunto in rubrica «Uccisione, cattura, detenzione di esemplari

di specie animali selvatiche protette») di due nuovi commi:

- a) con il secondo comma si aggiunge la nuova fattispecie penale che punisce «Chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta» con l'aumento della metà della pena prevista dal vigente primo comma che già sanziona penalmente l'uccisione (generica) di animali;
- *b)* con il terzo comma si inserisce la punibilità della «cattura o detenzione» degli esemplari di cui al comma precedente;
- 3) introduzione all'articolo 544-ter del codice penale rubricato «Maltrattamento di animali» di un nuovo comma quarto che prevede una circostanza aggravante qualora i comportamenti, già oggi penalmente sanzionati, siano commessi a danno di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- 4) con il secondo comma dell'articolo 544-septies del codice penale si prevede una attenuazione delle pene edittali previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale allorquando l'azione riguardi una quantità trascurabile di specie animali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Tale previsione evidenzia ancora una volta come la finalità della proposta sia da rinvenire esclusivamente nella necessità di introdurre misure atte a preservare e garantire il miglior stato di conservazione delle specie animali selvatiche protette;
- 5) del vigente articolo 727-bis del codice penale («Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette»), viene conservato esclusivamente il secondo comma, relativo alla sanzionabilità penale della distruzione, prelievo e detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. In fine, le ipotesi scriminanti («quantità trascurabile di tali esemplari», «impatto trascurabile sullo stato di

- conservazione della specie») previste dall'articolo 727-bis del codice penale sono trasformate nelle nuove circostanze attenuanti previste dal comma due del nuovo articolo 544-septies;
- 6) per armonizzare la normativa alla luce delle modifiche proposte si è operato sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011, scorporando (mediante abrogazione) dalla previsione del comma 2 il riferimento agli animali. La *ratio* definitoria è stata trasfusa nel primo comma del nuovo articolo 544-*septies* del codice penale;
- 7) per una imprescindibile esigenza di riequilibrare il sistema sanzionatorio alla luce delle modifiche che si propongono e per superare la previsione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, secondo cui le disposizioni del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti delle leggi speciali (tra cui quella sulla caccia), nonché i criteri di specialità tra le norme (lex specialis derogat generali) e quello del favor rei - è apparso inevitabile intervenire anche sulla legge n. 157 del 1992, al fine di evitare quelle aporie per cui, a parità di valore della vita di ciascun essere vivente, la morte di un animale, come genericamente contemplato dall'articolo 544-bis, è punita con una pena (la reclusione fino a diciotto mesi) ben più incisiva della sanzione solo contravvenzionale (arresto fino a otto mesi, l'ammenda fino a euro 2.065) prevista per l'abbattimento di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Da questo si deduce che, attualmente, per il nostro legislatore il disvalore penale è maggiore per la morte di un comune animale piuttosto che per l'esemplare di una specie in via di estinzione.

Alla luce di ciò, e per correggere le anomalie appena evidenziate, si propone di modificare le lettere b), c) e g) e di aggiungere la nuova lettera g-bis) all'articolo 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, con

l'equiparazione delle pene, per le ipotesi di reato previste dalla legge sulla caccia, a terzo dell'articolo 544-bis.

quelle previste dai nuovi commi secondo e

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La presente legge detta disposizioni volte a razionalizzare le disposizioni penali per la tutela della fauna selvatica protetta anche attraverso una revisione del quadro sanzionatorio per chi uccide, cattura o detiene, fuori dei casi consentiti, esemplari rilevanti per la conservazione della biodiversità.
- 2. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«La pena è aumentata della metà per chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta.

La cattura o detenzione, fuori dei casi consentiti, di esemplari di cui al comma precedente, è punita con la reclusione da tre a sei mesi.»:

- *b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uccisione di animali. Uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette».
- 3. All'articolo 544-*ter* del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
- «Le pene sono aumentate se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi su esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta».
- 4. Al libro secondo, titolo IX-bis, del codice penale, dopo l'articolo 544-sexies è aggiunto il seguente:
- «Art. 544-septies. (Definizione, circostanze attenuanti). – Ai fini dell'applica-

zione degli articoli 544-bis e 544-ter, per specie animali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Le pene previste dagli articoli 544-bis e 544-ter sono ridotte nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di specie animali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

- 5. All'articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è abrogato;
- *b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Distruzione, prelievo e detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette».
- 6. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, le parole: «animali o» sono soppresse.
- 7. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:
- «b) la pena prevista dall'articolo 544bis, secondo comma, del codice penale per chi abbatte mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 nonché esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- c) la pena prevista dall'articolo 544bis, terzo comma, del codice penale per chi cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 nonché esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo»;
- *b*) la lettera *g*) è sostituita dalle seguenti:
- «g) la pena prevista dall'articolo 544bis, secondo comma, del codice penale per chi abbatte esemplari appartenenti alla tipica

fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b*), della quale sia vietato l'abbattimento;

g-bis) la pena prevista dall'articolo 544bis, terzo comma, del codice penale per chi cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento».